MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 178

Art. 3

Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

Il penultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' cosi' modificato: "La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge. Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi di cui all'art. 5, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968 n. 241, nonche' per l'assegnazione degli alloggi e locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera d), del predetto decreto-legge n. 79".

Versione in vigore dal 28 giugno 1978, non più in vigore dal 23 agosto 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-29-aprile-1976-n-178/art-3-il-penultimo-comma-dell-articolo-5-della-legge-29-aprile-1976-n-178-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it